

# DDL 1650

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ

ALCUNE OSSERVAZIONI

## Punto 1 – SCOPO DELLA LEGGE

L'individuazione della impresa sociale di comunità attraverso il duplice criterio definitorio "ambiti territoriali di utilizzo" e "per tipologia di attività"

- ne limita senza ragione l'utilizzabilità e lo sviluppo
- è distorsivo e fuorviante della definizione stessa di impresa di comunità e degli obiettivi che può perseguire.

Ciò che emerge dal Ddl è una discutibile sovrapposizione tra la **forma di impresa** e le sue possibili applicazioni **per lo sviluppo di determinati territori** che si vuole promuovere attraverso questa forma di impresa.

Se l'obiettivo è **promuovere** una **nuova forma di impresa** questa deve:

- poter operare in qualunque territorio (e non solo in quelli indicati dal Ddl 1650);
- poter svolgere qualunque tipo di attività, senza limitazioni in termini di tipologia di attività o di "prevalenza" (i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale), aspetto quest'ultimo che andrebbe assolutamente eliminato.



Se l'obiettivo è **promuovere** lo **sviluppo di determinati territori** per contrastare «fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico» attraverso questa forma di impresa:

- è necessario fare leva non tanto sull'impresa quanto su politiche ad hoc (es. SNAI), di cui poi le imprese di comunità possono beneficiare se situate in tali territori

Questo obiettivo non deve, però, precludere che un'impresa di comunità possa esistere (ed essere giuridicamente riconosciuta) anche in territori che non hanno le caratteristiche indicate nel Ddl 1650.

## Punto 2 – RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Riconoscere giuridicamente l'impresa di comunità vuol dire individuare con precisione gli elementi che contraddistinguono questa forma di impresa rispetto ad altre imprese.

Questi elementi non hanno e non devono avere a che fare con:

- le caratteristiche del territorio dove operano
- la tipologia di attività che realizzano

Ma devono riguardare:

- le **motivazioni** che stanno dietro le attività dell'impresa di comunità
- le **modalità** con cui esse realizzano tali attività.

## Elementi fondanti l'impresa di comunità:

- un **esplicito e dichiarato perseguimento del benessere comunitario**: produrre beni e servizi nell'interesse generale della comunità di riferimento (benefici diretti e indiretti) al fine di migliorare le condizioni di vita degli abitanti, indipendentemente dal fatto che essi siano soci o no dell'impresa;
- la **partecipazione della comunità** (direttamente o attraverso adeguati modelli di governance)
  - alla gestione e al finanziamento dei fattori produttivi (capitale, mezzi di produzione, lavoratori)
  - alla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni da intraprendere, alle attività da realizzare e al godimento dei frutti delle attività.

Nel Ddl 1650 questi due elementi vengono accennati nella parte introduttiva, ma manca un articolo che definisca (a partire da questi) con chiarezza **cosa è** un'impresa di comunità e quindi **cosa** la contraddistingue da altre imprese.

## Punto 3 - IMPRESA SOCIALE DI COMUNITÀ vs SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ

Nel Ddl 1650 è previsto di mantenere una distinzione tra "impresa sociale di comunità" e "società cooperativa di comunità", prevedendo solo per le prime che vengano disciplinati nello statuto i seguenti profili:

- a) la nomina da parte degli utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione;
- b) il diritto degli utenti "cittadini" di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
- c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai "cittadini" utenti.

Non è chiara la necessità di **tenere distinte** le due tipologie e la decisione di **non imporre** a tutte le stesse regole.

La forma cooperativa in quanto tale non garantisce l'allineamento con gli interessi della comunità (come ad esempio nel caso della cooperativa di lavoro).

Tutte le imprese di comunità (senza distinzione in base alla forma giuridica) dovrebbero prevedere nello statuto o nel regolamento:

- adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività dell'impresa;
- modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività dell'impresa;
- la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione (o nel comitato di controllo, dove presente) soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività dell'impresa.

Infine, eventuali interventi per lo sviluppo e il sostegno delle imprese di comunità a livello nazionale o regionale (ciascuna regione presenta caratteristiche e necessità diverse) devono tenere conto che queste imprese sono tali perché perseguono l'**interesse generale della comunità** di riferimento e lo fanno attraverso la **partecipazione** dei suoi abitanti.

# Grazie per l'attenzione

[jacopo.sforzi@euricse.eu](mailto:jacopo.sforzi@euricse.eu)